

## ALLEGATO "C" AL N. 2745 DI RACCOLTA

### STATUTO

#### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

- 1.1. L'Associazione Regionale denominata "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE VENETO ENTE DEL TERZO SETTORE" (di seguito, anche "l'Associazione") è un'associazione privata di diritto civile costituita con atto del 24 ottobre 1977 rep. n. 58715 e racc. n. 17325 presso il Dr. Franco Renzo Notaio in Padova, indicata nella forma alternativa abbreviata, utilizzabile anche all'esterno, in luogo di quella estesa, con la sigla "CIOFS-FP VENETO ETS" (di seguito anche solo l'"Associazione") e promossa dal "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – CIOFS" Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 ottobre 1967 n. 1105, modificato con D.P.R. 28 luglio 1969 n. 615.
- 1.2. L'Associazione CIOFS-FP VENETO ETS, che è costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, è stata iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001 (pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 6 marzo 2001) al n. 640 a far data dal 12 maggio 2011.
- 1.3. L'Associazione ha natura di Ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazione.
- 1.4. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo di "ETS" nonché gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso anche "RUNTS").
- 1.5. L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.6. L'Associazione ha sede in Conegliano (TV). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, il tutto in via analogica all'art. 111-ter disp. att. c.c., fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.7. Il Consiglio Direttivo Regionale ha facoltà di deliberare di istituire uffici e centri in tutto il territorio regionale del Veneto.
- 1.8. L'Associazione è retta dal presente Statuto, coerente con lo Statuto della Associazione Nazionale CIOFS-FP, alla quale l'Associazione aderisce.
- 1.9. L'Associazione esaurisce le Sue finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

#### **Art. 2 – Scopo ed attività di interesse generale**

- 2.1. L'Associazione opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
- 2.2. In particolare, l'Associazione persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale, di ricerca e sperimentazione. Promuove e valorizza l'apporto femminile in ambito socioculturale, politico ed economico, in attenzione prioritaria allo specifico femminile; vive e applica il carisma salesiano "interpretato" dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA).  
Richiama e ispira la sua azione:
  - a) ai valori cristiani, allo spirito e al metodo educativo di Don Giovanni Bosco e ai contributi della prassi salesiana;
  - b) ai principi ed agli scopi dell'Associazione Nazionale denominata "ASSOCIAZIONE CIOFS-FP" che è un'associazione privata di diritto civile costituita con atto del 15 gennaio 1986 rep. n. 34180 presso il Dr. Maria Festa Notaio in Roma, e promossa dal "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - CIOFS", Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con

D.P.R. 20 ottobre 1967 n. 1105, modificato con D.P.R. 28 luglio 1969 n. 615, a cui aderisce, ne accetta lo Statuto sociale e della quale, al contempo, ne costituisce articolazione territoriale.

A tal fine l'Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lett. d*);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lett. h*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 (*lett. i*);
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lett. l*);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (*lett. m*);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e s.m.i. (*lett. p*);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (*lett. r*)).

2.3. Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione si propone in particolare di:

- a) sviluppare le professionalità specifiche di tutti gli operatori e delle istituzioni associate, qualificandone i ruoli educativi, psicopedagogici, didattici, tecnici e formativi;
- b) promuovere le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche del lavoro umano;
- c) organizzare iniziative e interventi di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, formazione permanente e continua e formazione a distanza per inoccupati, disoccupati, occupati, minacciati di disoccupazione, migranti, ecc.;
- d) rispondere prioritariamente alla domanda formativa emergente delle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovani e femminili;
- e) attivare iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale favorendo specifici interventi rivolti anche a soggetti esposti a rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
- f) promuovere e realizzare iniziative di studi, ricerca, progettazione, sperimentazione, assistenza, informazione e valutazione in rapporto alle tematiche formativo-educative del mondo del lavoro, dell'utenza e degli operatori;
- g) assicurare all'Associazione forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali, che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale e di attuazione delle pari opportunità;
- h) offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 (diciotto) anni di età;
- i) organizzare e gestire corsi di formazione professionale nel settore della prima formazione, della formazione superiore e della formazione continua;
- j) promuovere iniziative di inclusione sociale e accompagnamento al lavoro per allievi ed ex allievi dei percorsi formativi.

2.4 Sul piano operativo professionale l'Associazione promuove, progetta, programma, coordina e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.

In particolare, a tutti i livelli, l'Associazione tende a:

- a) predisporre attraverso i propri Organi Sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le finalità indicate al presente articolo;
- b) individuare interventi adeguati a favorire spazi di presenza partecipativa e attiva della donna nell'attività economico-politica e nella società;
- c) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli Associati e operatori impegnati nelle attività dell'Associazione o a queste collegate;

- d) coordinare le iniziative e le attività degli Associati e dei propri Organismi e Settori professionali;
  - e) aderire ai programmi dell'Unione Europea con progetti compatibili con le finalità dell'Associazione;
  - f) promuovere iniziative di visite-studio, di stage culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto nazionale e transnazionale;
  - g) assistere le Istituzioni associate con attività di studi, di ricerche, di sperimentazioni, di documentazioni e di supporto culturale-scientifico-tecnico, convenzionandosi con Istituti Universitari, soprattutto Salesiani (SDB e FMA) e Istituti di Ricerca;
  - h) collaborare per l'elaborazione, ed elaborare, sussidi multimediali e altri supporti inerenti alle attività dell'Associazione, assicurandone, in totale assenza di lucro, la circolarità e la diffusione editoriale, radiofonica, televisiva, anche con sistemi telematici;
  - i) garantire efficaci servizi di promozione, di progettazione, di assistenza e di coordinamento a tutti i Soci a livello regionale e locale;
  - j) collaborare con enti e con organismi pubblici e privati, con le forze sociali e con esperti per iniziative inerenti all'orientamento, alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale;
  - k) aderire ad organizzazioni similari che perseguono analoghe finalità;
  - l) gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale;
  - m) realizzare Imprese Formative che consentano l'apprendimento di processi di lavoro reali, ricreando un contesto produttivo e coniugando l'apprendimento con la gestione di Impresa, ivi compresi laboratori artigianali per la produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti in correlazione con i profili professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nonché con le attività di formazione professionale (FP) attivati dall'Associazione.
- 2.5. Nella realizzazione delle attività l'Associazione, nel contesto delle pari opportunità, valorizza l'apporto della risorsa femminile come fattore determinante di rinnovamento sociale, economico e culturale.
- 2.6. L'Associazione può gestire attività di cui al presente articolo, anche verso i terzi o per conto di terzi.
- 2.7. L'Associazione persegue gli scopi di cui al presente articolo attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di Istruzione, Formazione professionale e dei Servizi al Lavoro del territorio di riferimento, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli Enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri Organismi interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi e di transizione con particolare attenzione alla donna.

### **Art. 3 – Attività diverse e raccolta fondi**

- 3.1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo Regionale la concreta individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.
- 3.2. A titolo esemplificativo, al fine del raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:
- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
  - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  - c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di interesse generale esercitate;
  - d. partecipare e sostenere associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della solidarietà sociale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2;

- e. promuovere iniziative culturali e di sostegno ai cittadini per studi in campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario.
- 3.3 L'Associazione opera con tutti gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica privatistica.
- 3.4. Il Consiglio Direttivo Regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 3.5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo e alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 4 - Ambiti di presenza**

- 4.1. L'Associazione persegue le finalità di cui al precedente art. 2 attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di istruzione, formazione professionale e dei servizi di lavoro del territorio di riferimento, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri organismi nazionali, comunitari e internazionali interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi con particolare attenzione alla donna.
- 4.2. Essa opera in coerenza con una propria Proposta Formativa, che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle attività associative collocandosi nell'ambito:
- regionale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui opera l'Associazione;
  - ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali internazionali, nazionali e regionali per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro;
  - salesiano, all'interno del progetto educativo ispirato a Don Bosco e Madre Mazzarello e delle esperienze associative che operano con una propria Proposta per qualificare i servizi formativi/informativi.
- 4.3 Sul piano operativo professionale l'Associazione promuove, progetta, programma, coordina e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative e, in particolare, tende a:
- a) individuare interventi adeguati a favorire spazi di presenza partecipativa e attiva della donna nella società;
  - b) promuovere e istituire corsi di istruzione e formazione professionale per giovani in età di obbligo scolastico e formativo;
  - c) promuovere e istituire corsi di qualificazione, di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione, di formazione permanente per occupati, disoccupati, inoccupati, immigrati;
  - d) promuovere idonee iniziative per l'orientamento professionale e scolastico e per l'accompagnamento al lavoro, in particolare dei giovani e dei soggetti svantaggiati, onde favorire il loro reinserimento partecipativo nella società e nel mercato del lavoro;
  - e) collaborare, con enti pubblici, privati, forze sociali ed esperti, ad iniziative tendenti alla formazione, qualificazione degli operatori;
  - f) curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale che opera nelle Scuole/ Centri di Formazione professionale mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative tendenti alla formazione psicopedagogica, tecnica e didattica degli operatori;
  - g) promuovere iniziative di studio, ricerca, sperimentazione in rapporto ai problemi inerenti all'orientamento e alla formazione professionale, anche in collaborazione con altri organismi perseguiti gli stessi scopi;
  - h) aderire a organizzazioni regionali, nazionali che perseguono la stessa finalità;
  - i) dar vita ad opportune attività di ricerca e di diffusione editoriale, radiofonica, televisiva e simili

- sempre finalizzate agli obiettivi dell'Associazione e in totale assenza di lucro;
- j) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli associati e operatori impegnati nelle attività dell'Associazione o a questa collegate;
  - k) coordinare le iniziative e le attività degli Associati e dei propri Organismi e settori professionali;
  - l) aderire a programmi dell'Unione europea con progetti compatibili con le finalità dell'Associazione;
  - m) promuovere iniziative di visite-studio, di stages culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto nazionale, e transnazionale;
  - n) elaborare sussidi multimediali e di altri supporti inerenti alle attività dell'Associazione, assicurandone, in totale assenza di lucro, la diffusione editoriale, radiofonica, televisiva, anche con sistemi telematici;
  - o) garantire efficaci servizi di promozione, progettazione, di assistenza e di coordinamento a tutti i soci;
  - p) collaborare con enti e organismi pubblici e privati, con le forze sociali e con esperti per iniziative inerenti all'orientamento, alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale;
  - q) gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale.
- 4.4. Nella realizzazione delle attività l'Associazione, nel contesto delle pari opportunità, valorizza l'apporto della risorsa femminile come fattore determinante di rinnovamento sociale, economico e culturale.
- 4.5. L'Associazione può gestire attività di cui al presente Articolo, anche verso i terzi o per conto di terzi.
- 4.6. Le attività descritte verranno svolte, salvo casi eccezionali ed occasionali, compatibilmente con il limite territoriale di cui all'art. 1.

#### **Art. 5 - Volontariato e solidarietà**

- 5.1. L'Associazione, riconoscendone l'intrinseco valore formativo, tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà nel mondo del lavoro:
- a. valorizzando l'attenzione e la sensibilità femminile e favorendone lo specifico apporto;
  - b. attivando opportuni servizi e prestazioni per una adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti in formazione;
  - c. promuovendo opportunità formative a livello regionale e locale e intraprendendo iniziative formative per superare situazioni di emarginazione dei soggetti a rischio.
- 5.2. L'Associazione può avvalersi di volontari che svolgono la propria attività in favore dell'Associazione medesima in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 5.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Regionale. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
- 5.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii..
- 5.5. In tale prospettiva, a favore di coloro che assumono cariche sociali e offrono prestazioni personali negli organismi dell'Associazione, sarà riconosciuto il solo rimborso spese. Le spese devono essere preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate.

#### **Art. 6 - Proposta formativa**

- 6.1. La Proposta Formativa dell'Associazione costituisce elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi e dei piani associativi, nonché dei progetti formativi da realizzare a livello locale.
- 6.2. Tale proposta privilegia la dimensione educativa dell'ordinamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale per la promozione integrale della persona umana, al cui sviluppo sono rivolte le risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative e strumentali di tutta l'Associazione.
- 6.3. La Proposta Formativa, elaborata ed aggiornata dagli Organi Sociali dell'Associazione, viene adottata previo parere positivo dell'Ente Promotore CIOFS-FP Nazionale e dei competenti organismi dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA).
- 6.4. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può operare in sinergia, per alcune specifiche azioni, con l'ente denominato CIOFS, a cui viene riconosciuta la funzione di Indirizzo in ragione delle sue specifiche caratteristiche istituzionali, nonché alle Organizzazioni che ne costituiscono articolazione territoriale; con il CIOFS-FP e con gli Organismi ad essa aderenti, nonché con altri soggetti aventi mission complementare e/o contigua, al fine di ampliare l'effetto moltiplicatore delle attività di interesse generale. La programmazione e progettazione delle relative azioni sarà definita con appositi regolamenti interni, approvati dall'Assemblea degli associati.

#### **Art. 7 - Collegamento con l'ente promotore**

- 7.1. L'Associazione riconosce e valorizza il ruolo dell'Ente Promotore CIOFS nella propria attività associativa, assicurando le condizioni opportune perché esso possa esercitarvi la funzione di guida e di indirizzo atta a garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni dell'Istituto FMA e attivando gli opportuni collegamenti tra l'Associazione e l'Ente Promotore.

#### **Art. 8 - Livelli operativi**

- 8.1. L'Associazione nell'ambito delle Sue finalità statutarie che si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto, interviene a diversi livelli operativi così come disciplinato dal precedente articolo 4.
- 8.2. A tutti i livelli, l'Associazione opera in coerenza con la propria Proposta Formativa ed in ottemperanza alle deliberazioni e alle decisioni assunte dagli Organi sociali ed in conformità ai Regolamenti interni, nonché nel rispetto delle vigenti normative in materie attinenti alle aree di intervento dell'Associazione.

#### **Art. 9 - Associati**

- 9.1. Oltre ai Soci Fondatori di cui all'atto costitutivo, possono far parte dell'Associazione:
  - a) le Istituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che operano a livello regionale attraverso la legale rappresentante o suo delegato;
  - b) i membri della Famiglia Salesiana impegnati nella formazione professionale o che operino negli ambiti di cui all'art. 2;
  - c) le persone fisiche esperte nelle scienze dell'educazione, nella formazione professionale, nell'orientamento e negli ambiti di cui all'art. 2;
  - d) altre Istituzioni o Associazioni, attraverso il legale rappresentante o suo delegato, che operano nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, ispirantisi alla Proposta Formativa CIOFS-FP VENETO ETS e regolandosi secondo il presente Statuto ed i relativi Regolamenti.

#### **Art. 10 – Ammissione**

- 10.1. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 9 che intendono far parte dell'Associazione, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo Regionale.

- 10.2. Il Consiglio Direttivo Regionale decide in merito all'ammissione dell'interessato in ragione di valutazioni coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione, nonché sulla base di criteri non discriminatori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e provvede all'iscrizione nel libro dei Soci e a darne comunicazione agli interessati.  
La deliberazione è comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.  
In caso di rigetto della domanda di ammissione, adeguatamente motivata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera, l'aspirante associato ha la facoltà di richiedere, mediante lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo Regionale, che l'Assemblea Generale si pronunci sul rigetto in occasione della sua successiva convocazione.
- 10.3. L'ammissione obbliga i soci all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere degli Organi dell'Associazione e al versamento dell'eventuale quota associativa.
- 10.4. La posizione degli associati, regolarmente ammessi a norma del precedente Statuto, rimane invariata.

### **Art. 11 - Recesso, decadenza ed esclusione**

- 11.1. Ogni associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo Regionale.
- 11.2. Sono dichiarati decaduti gli associati che risultano assenti ingiustificati per quattro Assemblee Generali ordinarie consecutive, oppure gli associati con morosità di due anni consecutivi nel pagamento delle quote associative.
- 11.3. L'esclusione di un associato, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, o per altri gravi motivi quali il mancato rispetto del Codice Etico o la commissione di altre violazioni di cui al precedente comma n. 11.2 del presente articolo, avviene con delibera motivata del Consiglio Direttivo Regionale. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera, ha facoltà di richiedere, mediante lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo Regionale, che l'Assemblea Generale si pronunci su detta delibera in occasione della sua successiva convocazione.
- 11.4. L'associato receduto, decaduto o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione, non ha diritto al rimborso delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 11.5. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

### **Art. 12 - Organi sociali**

- 12.1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Soci, l'Associazione è dotata di propri Organi Sociali.
- 12.2. Sono organi sociali dell'Associazione CIOFS-FP VENETO ETS:  
a) l'Assemblea Generale (AG);  
b) il Consiglio Direttivo Regionale (CD);  
c) il Presidente Regionale;  
d) l'Organo di controllo, ove nominato;  
e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti, ove nominato.  
Per gli organi di cui alle lettere d) ed e) si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, rispettivamente in materia di Organo di controllo e di Revisione legale dei conti.
- 12.3. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile così come al Revisore legale dei conti.

- 12.4. L'Associazione Regionale può avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari Organismi, ai sensi di quanto indicato al successivo art. 20.

### **Art. 13 - Partecipazione e diritto di voto all'Assemblea Generale**

- 13.1. L'Assemblea Generale degli associati è l'organo supremo dell'Associazione. Hanno diritto ad intervenire tutti gli associati che risultino ammessi a far parte dell'Associazione a tutto il giorno in cui viene stabilita la convocazione dell'Assemblea Generale e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
- 13.2. L'Assemblea Generale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità a Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, obbligano gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
- 13.3. Partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto:
- a) i soci fondatori senza possibilità di delega;
  - b) i membri in carica o uscenti del Consiglio Direttivo Regionale, qualora anche associati, senza possibilità di delega e senza diritto di voto nelle deliberazioni per l'approvazione del bilancio e nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori
  - c) il rappresentante di ciascuno dei soci di cui alle lettere a), b), d) del precedente art. 9, o persona dagli stessi delegata con delega scritta, se in regola col pagamento delle quote associative;
  - d) i soci ad personam, di cui alla lettera c) del precedente art. 9, senza possibilità di delega.
- 13.4. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 13.5. Ha diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il delegato del CIOFS-FP Nazionale.
- 13.6. Salve in ogni caso le disposizioni di cui al comma 13.3, ciascun associato non può rappresentare per delega più di due voti oltre il proprio. Gli associati, ove sia prevista la possibilità di delega, possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.
- 13.7. Su invito del Presidente Regionale, possono partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, il Revisore legale dei conti e i Presidenti degli Organismi e strutture di cui al successivo Art. 20.
- 13.8. Qualora il Consiglio Direttivo Regionale ne ravvisi l'opportunità, gli aventi diritto possono intervenire in Assemblea Generale con le modalità previste al successivo art. 25.

### **Art. 14 - Convocazione e presidenza dell'Assemblea Generale**

- 14.1. Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere tenute sia presso la Sede sociale che in altro luogo, specificato nell'avviso di convocazione all'Assemblea stessa.
- 14.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale, o in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, a mezzo di avviso di qualsiasi genere, anche digitale, di cui sia possibile avere prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.
- 14.3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare il luogo, l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, la quale ultima non può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.
- 14.4. L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda, per iscritto, almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- 14.5. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente Regionale dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, da un socio designato dall'Assemblea, il quale constata la regolarità delle deleghe e del diritto di intervenire e di voto e accerta la regolarità dell'Assemblea.
- 14.6. Nell'Assemblea può fungere da Segretario un associato nominato dal Presidente dell'Assemblea e, ove occorra, due o più scrutatori nominati tra gli associati.
- 14.7. Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea medesima.

14.8. L'Assemblea può avvalersi, con poteri consultivi, della consulenza di esperti convocati di volta in volta dal Presidente Regionale.

14.9 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto di voto e tutti i membri del Consiglio Direttivo Regionale e l'organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i membri del Consiglio Direttivo Regionale e i membri dell'organo di Controllo, quest'ultimi se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **Art. 15 - Validità della costituzione dell'Assemblea Generale**

- 15.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero.
- 15.2. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 15.3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione:
  - a. per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto quando sono presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto, che deliberano con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
  - b. per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale, quando sono presenti e deliberano con voto favorevole almeno tre quarti degli associati aventi diritto;
  - c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 15.4. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.
- 15.5. Le votazioni possono avvenire per appello nominale, per alzata di mano, secondo la decisione dell'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.

### **Art. 16 - Competenze dell'Assemblea Generale ordinaria**

- 16.1. Spetta all'Assemblea Generale ordinaria:
  - a) definire le scelte programmatiche ed i piani annuali e pluriennali delle iniziative dell'Associazione;
  - b) deliberare sui provvedimenti necessari all'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione, della Proposta Formativa, nonché sul corretto funzionamento degli Organi Sociali e degli altri Organismi dell'Associazione;
  - c) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, composto da tre a nove Membri con durata triennale;
  - d) delegare al Consiglio Direttivo Regionale specifiche competenze per l'attuazione delle delibere assembleari;
  - e) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, che il Presidente deve sottoporre annualmente, per conto del Consiglio Direttivo Regionale, all'Assemblea Generale Ordinaria;
  - f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo di cui all'art. 13 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive eventuali modifiche e integrazioni;
  - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h) nominare e revocare, ove previsto, l'Organo di controllo, anche monocratico, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il tutto secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive eventuali modifiche e integrazioni;

- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - j) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - l) ogni altra competenza prevista dallo Statuto o dalle norme di legge in via ordinaria.
- 16.2. L'Assemblea Generale straordinaria si costituisce, si regola e delibera nei casi e nelle modalità previsti ai commi 15.3, 15.4 e 15.5 del precedente art. 15.

### **Art. 17 - Costituzione e poteri del Consiglio Direttivo Regionale**

- 17.1. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dai membri eletti dall'Assemblea Generale a norma della lettera c) del precedente art. 16. Secondo le previsioni dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore i membri del Consiglio Direttivo Regionale sono scelti, per la maggioranza, tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati. Per la composizione del Consiglio Direttivo Regionale si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 17.2. I membri eletti dall'Assemblea Generale Regionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 17.3. In caso di decesso o di dimissioni di uno o due Consiglieri, entrano in carica i primi non eletti. Ove ciò non sia possibile o, comunque, in caso di decesso o dimissioni di più di tre Consiglieri, i Consiglieri rimasti in carica o, in loro assenza o inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, convocano immediatamente l'Assemblea per la sostituzione di tali consiglieri.
- 17.4. Il Consiglio Direttivo Regionale è organo esecutivo dell'Assemblea Generale ed è investito dei poteri esigiti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- 17.5. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo ogni decisione inerente:
- a. l'elezione, tra i propri membri, del Presidente. La nomina deve essere comunicata al Presidente Nazionale dell'Associazione CIOFS-FP Nazionale;
  - b. l'elezione, tra i propri membri, del Vicepresidente;
  - c. le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea relative alla Proposta Formativa, ai piani annuali e pluriennali di attività;
  - d. la determinazione delle forme, i modi ed i tempi per l'attuazione delle attività dell'Associazione, in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - e. l'organizzazione amministrativa, contabile, didattica e tecnica, ivi compreso la costituzione di comitati e commissioni consultive;
  - f. il personale dipendente;
  - g. il regolamento interno, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a meno che non siano disposizioni di mero dettaglio;
  - h. i conti correnti bancari, postali, libretti di deposito a risparmio;
  - i. la proposizione o rinuncia di qualsiasi ricorso amministrativo ed azione giudiziaria attiva e passiva, in qualunque ordine e grado, nominando avvocati e procuratori, nonché circa rinunce e transazioni alle azioni proposte, il tutto previa autorizzazione dell'Assemblea;
  - j. la richiesta di finanziamenti a breve, medio e lungo termine, di affidamenti di conto corrente, di anticipi su fatture ed altre operazioni di finanziamento bancario;
  - k. gli acquisti, vendite e permuta di beni mobili ed immobili, donazioni, eredità e legati, trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni, rinunce ipotecarie, anche legali, sollevando il Conservatore dei registri immobiliari da responsabilità, previa autorizzazione dell'Assemblea;
  - l. l'incasso o ritiro di depositi e vincoli, tramutamento e svincolo di titoli e valori presso l'Amministrazione del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Agenzie delle Entrate, l'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, le Ferrovie e in genere presso ogni pubblica amministrazione ed enti e istituzioni privati, previa autorizzazione dell'Assemblea;
  - m. la predisposizione dei bilanci e le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea relative al bilancio d'esercizio ed al documento di programmazione per l'esercizio successivo;
  - n. le proposte di modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
  - o. la proposta di scioglimento dell'Associazione da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
  - p. la partecipazione ad associazioni temporanee di scopo/impresa con altri Enti e/o società per l'espletamento ed il raggiungimento degli scopi statutari;

- q. ogni altra decisione per il regolare funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali, ivi compreso, l'adozione di atti e/o regolamenti proposti dall'adesione al CIOFS-FP Nazionale preventivamente approvati dall'Assemblea;
  - r. la documentazione del carattere secondario o strumentale delle attività diverse da quelle di interessi generale, di cui all'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
  - s. l'ammissione di nuovi associati ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
  - t. la determinazione del contributo annuale di Associazione previo parere favorevole del CIOFS-FP Nazionale;
  - u. ogni altra delibera e decisione prevista dalle norme statutarie.
- 17.6. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni di cui al precedente comma a favore del Presidente e/o altro componente del Consiglio Direttivo, con le modalità e le forme di legge previste, determinando i limiti di tale delega. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art. 18 - Convocazione, presidenza e deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale**

- 18.1. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque quando il Presidente Regionale lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
- 18.2. Esso è convocato dal Presidente Regionale dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in sua assenza, da un Consigliere Regionale a ciò delegato, con avviso scritto spedito mediante qualsiasi mezzo, anche digitale, di cui sia possibile avere prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima della riunione.
- 18.3. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta in tempi più brevi e con diverse formalità, ma non può essere omessa.
- 18.4. Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Presidente Regionale dell'Associazione, o in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un Consigliere Regionale a ciò delegato.
- 18.5. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi; non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 18.6. In seno al Consiglio Direttivo Regionale, non sono ammessi voti per delega.
- 18.7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente Regionale e dal Segretario del Consiglio medesimo.
- 18.8. Su invito del Presidente Regionale possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale, senza diritto di voto, i soggetti di cui al precedente art. 13.6.
- 18.9. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi, secondo le previsioni di cui all'art. 25.
- 18.10. In mancanza di formale convocazione la riunione del Consiglio Direttivo Regionale si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

\

### **Art. 19 - Presidente Regionale e Vicepresidente**

- 19.1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo Regionale, fra i propri componenti, ottemperando a quanto indicato alle lettere a) e b) del precedente art. 17.5, e durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 19.2. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente con esclusione di quelle espressamente previste alle lettere a), d), e), f) e g) del successivo comma 3 del presente Articolo.
- 19.3. Spetta al Presidente Regionale:
  - a) rappresentare legalmente l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, nonché avere la firma sociale dell'Associazione medesima;
  - b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale Regionale ordinaria e straordinaria, ottemperando

- a quanto è rispettivamente prescritto ai precedenti artt. 14 e 15;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Regionale e, in caso di urgenza, assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;
  - d) rilasciare quietanza liberatoria nei confronti di Enti pubblici e privati;
  - e) aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e aprire ed estinguere libretti di deposito a risparmio a nome dell'Associazione; il Consiglio Direttivo, con apposito verbale, può delegare a compiere tali operazioni in sua vece, ad un membro o con procura notarile speciale ad altra persona appartenente alla Sede dell'Associazione;
  - f) richiedere, con apposito nulla osta dell'Ispettorato Triveneto Santa Maria Mazzarello in persona della sua legale rappresentante pro tempore, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, aperture di credito di conto corrente, affidamenti per anticipi fatture e/o pagamento stipendi, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - g) sottoscrivere accordi di partecipazione ad associazioni temporanee di scopo/impresa con altri Enti e/o società per l'espletamento ed il raggiungimento degli scopi statutari;
  - h) curare il buon andamento dell'Associazione, degli Organi Sociali e sorvegliare sulla tenuta della documentazione e dei Registri dell'Associazione medesima, nonché vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e delle decisioni assunte dai competenti Organi dell'Associazione.
- 19.4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere, tra i suoi membri, un nuovo Presidente.
- 19.5 Nei casi di urgenza il Presidente può assumere iniziative inerenti al raggiungimento degli scopi sociali, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

## **Art. 20 - Organismi ed altre strutture**

- 20.1. L'Associazione può istituire Organismi, Settori Professionali, Laboratori, Sedi formative, Centri Studi e di Documentazione ed altre Strutture, per la promozione, il supporto e la realizzazione delle previsioni di cui all'art. 2 del presente Statuto.
- 20.2. Detti Organismi e Strutture sono promossi dal Consiglio Direttivo Regionale, che ne stabilisce le modalità di istituzione e di azione attraverso appositi Regolamenti o Convenzioni, di cui al successivo art. 21.
- 20.3. L'Associazione opera a livello regionale e locale, attraverso sedi operative, denominate Scuole/Centri di Formazione Professionale e, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e 3, può stipulare convenzioni anche con Istituzioni scolastiche pubbliche e Paritarie.
- 20.4. Eventuali iniziative ed attività, di qualunque natura, esercitate dai soci, sono gestite dagli stessi con piena autonomia amministrativa e con tutte le relative responsabilità.
- 20.5. Gli Organi Sociali della Associazione, ai vari livelli, assistono gli associati per assicurarne il coordinamento e il funzionamento in coerenza con la Proposta Formativa e sotto il profilo pedagogico-didattico, scientifico-tecnico e giuridico-amministrativo.
- 20.6. L'Associazione riconosce al CIOFS-FP Nazionale la possibilità di partecipare, tramite delegato, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi sociali (Assemblea Generale degli Associati e Consiglio Direttivo) e, a tal fine, nei modi e nelle forme previste per i soci, il CIOFS-FP Nazionale medesimo è destinatario delle convocazioni dei richiamati organi sociali.
- 20.7. L'attività individuata nel presente Articolo dovrà essere o preventivamente approvata dall'Assemblea Generale degli associati o ratificata nella prima Assemblea utile.

## **Art. 21 - Libri sociali, regolamenti e convenzioni**

- 21.1. L'Associazione deve tenere: (1) il libro dei soci; (2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale Regionale; (3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale; (4) ogni altro libro obbligatorio in base alla legge.
- 21.2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo

Regionale, presso la sede dell'Associazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo Regionale con propria delibera può adottare un regolamento in materia di modalità di esame dei libri sociali, in conformità alla normativa vigente. Il libro dell'Organo di controllo dovrà essere richiesto all'Organo di controllo stesso.

- 21.3. L'organizzazione interna dell'Associazione Regionale, dei propri Organismi e Strutture ed i rapporti della medesima con altre Istituzioni, anche per quanto non previsto dal presente Statuto, sono disciplinati da appositi Regolamenti Interni o da specifiche Convenzioni.
- 21.4. Detti Regolamenti e Convenzioni, e loro modifiche, sono approvati dal Consiglio Direttivo Regionale, ai sensi della lettera q) del precedente art. 17.5.

#### **Art. 22 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti**

- 22.1. L'esercizio finanziario sarà controllato, sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme deliberazione dell'Assemblea Generale, da un Organo di Controllo, anche monocratico, secondo le previsioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art. 2398, comma secondo, del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
- 22.2. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea Generale nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso l'incarico della revisione legale può essere affidato dall'Assemblea Generale all'Organo di controllo a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale dei conti.
- 22.3. L'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti durano in carica tre anni, avranno scadenza coincidente a quella del Consiglio e potranno essere rieletti. L'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti presenterà annualmente una relazione al bilancio prima della sua approvazione.
- 22.4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- 22.5. Il Revisore legale dei conti esercita la revisione legale dei conti dell'Associazione secondo le previsioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

#### **Art. 23 - Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili, durata, esercizio sociale, bilanci, scioglimento e devoluzione del patrimonio**

- 23.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 23.2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo Regionale, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati, da contributi e sovvenzioni erogati dalla Regione Veneto per lo svolgimento delle attività di formazione professionale, dalle donazioni e lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dai proventi e dalle entrate relative alle attività di interesse generale, dalle entrate delle attività diverse e dalle entrate relative alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale e dai beni mobili e immobili, che

- per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.
- 23.3. Qualora il valore dei beni conferiti nel fondo di dotazione subisca la svalutazione di cui all'art. 5, comma 5, CTS, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
- 23.4. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 23.5. L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio di ogni anno e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 23.6. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo Regionale il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo e preventivo sarà sottoposto all'Assemblea Generale ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione.
- 23.7. Ove ritenuto opportuno e quanto obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio Direttivo Regionale provvederà altresì alla redazione del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, secondo le apposite linee guida ministeriali che sarà sottoposto all'Assemblea Generale ordinaria nei termini di cui al precedente comma.
- 23.8. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che provvederà anche alla nomina del liquidatore.

#### **Art. 24 - Finanziamenti dei Soci**

- 24.1. L'Associazione, ai soli fini di permettere il conseguimento delle finalità e dell'attività associativa, potrà istituire la raccolta di prestiti infruttiferi, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per consentire all'Associazione di disporre dei mezzi necessari per fronteggiare le necessità contingenti derivanti da ritardi nelle entrate.

#### **Art. 25 - Riunioni in audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza)**

- 25.1 Le riunioni degli organi sociali mediante mezzi di collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, è possibile alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio; tale condizione non deve essere verificata qualora, nell'avviso di convocazione, sia stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), con omissione dell'indicazione del luogo fisico di svolgimento della stessa, ovvero che la riunione si tenga in forma totalitaria e tutti gli intervenuti abbiano acconsentito alla partecipazione mediante tali modalità;
  - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Art. 26 - Disposizioni finali**

- 26.1. L'entrata in vigore del presente Statuto non modifica le posizioni acquisite da parte dei Soci, né inficia le procedure adottate per la costituzione e l'approvazione degli Organismi e delle Strutture, di cui al precedente art. 20.
- 26.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.
- 26.3 Per quanto non previsto in materia di interventi specifici nel settore della formazione professionale si fa riferimento alle leggi dello Stato e a quelle regionali.
- 26.4. L'adozione e il mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, l'Associazione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Firmato: TREVISIN MARTINA  
CRISTINA CASSANO NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritta dottoressa CRISTINA CASSANO, Notaio in Ponte San Nicolò, Fraz. Roncaglia con studio in via Monte Grappa n. 1/A iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova,

C E R T I F I C O

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia è conforme al suo originale analogico, munito delle prescritte firme nei miei rogiti e registrato a Padova il 17 maggio 2022 al n. 19232 serie 1T.

Ponte San Nicolò, 23 maggio 2022